

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1909

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**TERRANOVA CORRADO, LEONE RAFFAELE, ELKAN, BERTÈ, ROMANATO, RAMPA, DE MEIO, CASSIANI, GAGLIARDI, FUSARO, PITZALIS, BORGHI, BRANDI, BOSISIO, BARONI, CAVALLARO FRANCESCO, GREGGI, FORTINI, MUSSA IVALDI VERCELLI, FABBRI RICCARDO, VINCELLI, SIMONACCI, VALIANTE, DE ZAN, PINTUS, BARBERI, COLASANTO, SINESIO, DOSI, DE CAPUA, SANGALLI, DI LEO, PATRINI, GIOIA, MARTINI MARIA ELETTA BRUSASCA, CAVALLARO NICOLA, LUCCHESI, D'AREZZO, FRACASSI, TURNATURI, CASTELLI, AZZARO, SORGI, COCCO MARIA, DEL CASTILLO, BARBACCIA, BERRETTA, BONTADE MARGHERITA, SPADOLA, CALVETTI, CANESTRARI, BIANCHI GERARDO**

*Presentata il 4 dicembre 1964*

**Riordinamento dell'insegnamento di musica e canto nelle scuole dell'istruzione secondaria di primo grado ed istituzione dell'insegnamento della storia della musica nei licei classici e scientifici**

ONOREVOLI COLLEGHI ! — L'educazione musicale della gioventù è stata, in ogni epoca e presso tutti i popoli di alta civiltà, considerata come una delle forze essenziali di elevamento umano, non solo sul piano culturale, ma anche e specialmente su quello morale. Sarebbe superfluo ricordare le concezioni e le esperienze che su questo tema si ebbero nel mondo classico e nel cristianesimo.

Purtroppo la vita moderna, tutta tesa a indirizzare i nostri sforzi alla conquista di beni strumentali e materiali, ha quasi ovunque cancellato la tradizione musicale nelle scuole. Specialmente in Italia, che ha dato alla musica compositori e interpreti tra i più famosi del mondo e al canto le voci più celebri, l'educazione musicale è stata confinata ai margini della scuola. L'insegnamento della musica e del canto, cioè, si fa quasi esclusivamente corrispondere ad un certo tipo di indirizzo professionale — qual è quello che si persegue nei conservatori e negli altri istituti musicali. Le poche forme di educazione mu-

sicale che sopravvivono in alcune scuole, non soltanto rappresentano una eccezione, ma sono soggette a regolamenti restrittivi e specialmente a modificazioni che non giovano alla continuità dell'insegnamento. Le disposizioni, le leggi, le ordinanze, si susseguono in maniera frammentaria e spesso contraddittoria, cosicché ne risente la formazione della sensibilità, della fantasia, del gusto delle nuovissime generazioni; ne risente la categoria degli insegnanti, che restano ancora da circa 30 anni, per la massima parte senza concorsi con incarichi saltuari.

I sottoscritti ritengono che il problema dell'educazione musicale della gioventù debba essere posto non solo in termini tecnici, e cioè di modi di realizzazione, ma preventivamente, in termini di costume e di civiltà. Essi sono convinti che anche e soprattutto nella società moderna debba aversi una educazione dell'anima — sicché Platone parlava, proprio a proposito dell'educazione musicale, di due governi, uno per il corpo ed un altro per l'ani-

ma — per combattere l'inaridimento dei valori spirituali, che purtroppo minaccia sempre di più la condizione umana. È soltanto partendo da questa premessa che si possono affrontare i termini tecnici, di impostazione e di realizzazione del problema. Di questo si impone pertanto un riesame per dare all'educazione musicale della gioventù il posto legittimo che le compete nel quadro generale culturale ed educativo allo stesso livello degli altri paesi civili.

Il progetto di legge che sottoponiamo alla vostra attenzione e che mira a dare alla gioventù italiana una adeguata educazione musicale, intende fissare le basi di un ordinato e coordinato insegnamento della materia musicale dalla scuola elementare alla scuola secondaria di primo grado e a quelle superiori, con-

ferendo alla categoria degli insegnanti un ruolo specifico con la possibilità, al pari di tutti gli altri insegnanti delle altre materie, di svolgere il loro compito con sicurezza economica e morale.

Il progetto di legge, demandando alla sede più opportuna lo studio per un completo ed efficiente ordinamento dell'insegnamento della musica e del canto nelle classi elementari, con particolare riguardo a quelle del secondo ciclo (terza, quarta e quinta classe) e per quello che sarà il nuovo ordinamento dei licei magistrali, tenendo conto delle difficoltà finanziarie dello Stato, promuove un efficace formativo insegnamento della musica e del canto nel triennio, della scuola media e introduce un anno di insegnamento vertente sulla storia della musica nei licei classici e scientifici.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

L'insegnamento dell'educazione musicale (musica e canto) è obbligatorio in tutte le classi delle scuole secondarie di primo grado e quello della storia della musica nei licei classici e scientifici.

Le ore settimanali di lezione per ogni classe sono fissate come appresso:

per ciascuna delle classi della scuola secondaria di primo grado, un'ora settimanale oltre le ore del doposcuola;

nella prima classe dei licei classici e scientifici un'ora settimanale.

### ART. 2.

La nomina del personale insegnante di cui all'articolo precedente avviene mediante pubblico concorso per titoli ed esami, alle condizioni e con le modalità che saranno stabilite con apposito regolamento.

Il Ministro della pubblica istruzione è autorizzato a stabilire con proprio decreto l'organico iniziale e le modalità di espletamento del concorso di cui al precedente comma.

### ART. 3.

Agli insegnanti, vincitori del concorso di cui agli articoli precedenti, si applicano le norme sullo stato giuridico ed economico del personale insegnante dei ruoli corrispondenti.

ART. 4.

Gli insegnanti delle scuole secondarie di primo grado e degli istituti magistrali incaricati all'insegnamento di educazione musicale o di musica e canto, alla data dell'entrata in vigore della presente legge, potranno essere inclusi, a loro richiesta, in un ruolo speciale aggiunto, mediante concorso per titoli, purché alla data stessa risultino muniti degli appositi titoli di studio previsti dalla legge 21 dicembre 1955, n. 1363, ed abbiano prestato servizio per un periodo di almeno tre anni, se l'incarico d'insegnamento sia stato di 18 ore settimanali, o, per un periodo di almeno 5 anni se l'incarico d'insegnamento sia stato inferiore a 18, ma superiore a 5, con costante qualifica non inferiore a « valente ».

ART. 5.

I programmi relativi all'insegnamento dell'educazione musicale, di musica e canto e di storia della musica, di cui agli articoli precedenti, saranno approvati con decreto del Ministro della pubblica istruzione.

ART. 6.

Alla copertura di lire tre miliardi si provvede con la riduzione di pari importo del capitolo dello stato di previsione per l'esercizio 1965 della spesa del Ministero del tesoro destinata a far fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.